

***CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA LEGGE PROVINCIALE
SULLE PARI OPPORTUNITÀ 18 GIUGNO 2012, N. 13.***

-ANNO 2025-

Indice

Articolo 1	
Finalità.....	3
Articolo 2	
Progetti finanziati.....	3
Articolo 3	
Ammontare del contributo.....	3
Articolo 4	
Progetti che coinvolgono Istituzioni scolastiche.....	3
Articolo 5	
Soggetti proponenti.....	4
Articolo 6	
Partenariato.....	4
Articolo 7	
Termini e modalità di presentazione della domanda.....	4
Articolo 8	
Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti.....	5
Articolo 9	
Irricevibilità ed inammissibilità della domanda.....	5
Articolo 10	
Procedimento e nomina della Commissione.....	6
Articolo 11	
Valutazione dei progetti annuali.....	6
Articolo 12	
Approvazione della graduatoria.....	8
Articolo 13	
Spese ammissibili.....	8
Articolo 14	
Strumenti di informazione, comunicazione e promozione.....	9
Articolo 15	
Modifiche in corso di realizzazione.....	9
Articolo 16	
Erogazione del contributo.....	9
Articolo 17	
Verifiche e decadenza dal contributo.....	10
Articolo 18	
Informazioni e contatti.....	10

Articolo 1

Finalità

1. Con i presenti *Criteri* la Provincia intende favorire il raggiungimento della parità di trattamento e di opportunità per donne e uomini, nonché dell'equilibrio tra i generi, promuovendo un cambiamento orientato al raggiungimento di una parità sostanziale, attraverso il finanziamento di progetti annuali.

Articolo 2

Progetti finanziati

1. Sono finanziati i progetti di sensibilizzazione e promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, realizzati sul territorio provinciale, con ricadute sul medesimo o su parte di esso, che perseguono uno o più dei seguenti scopi:
 - a. diffondere la cultura delle pari opportunità, attraverso l'attivazione di progetti che abbiano come finalità il contrasto delle discriminazioni tra donne e uomini, perché possano realizzare le proprie personali progettualità di vita;
 - b. promuovere la condivisione e corresponsabilità tra donne e uomini, intesa quale equa ripartizione dei diritti e doveri in ogni ambito;
 - c. promuovere la diffusione, attraverso iniziative di informazione e formazione, di una cultura non discriminatoria basata sul rispetto reciproco tra donne e uomini e sulla valorizzazione di sé, anche al fine di prevenire ogni forma di violenza;
 - d. consentire la realizzazione di studi, ricerche, ed iniziative assimilabili, finalizzate ad approfondire e migliorare la conoscenza degli aspetti di vita di donne e uomini;
 - e. promuovere nuove iniziative che favoriscano la conciliazione vita-lavoro per sostenere e riaffermare il valore sociale della maternità e della paternità anche attraverso la condivisione dei tempi di cura, per promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità familiari.
2. I progetti possono riguardare tutti gli ambiti in cui è auspicabile realizzare il principio delle pari opportunità, come, a mero titolo esemplificativo, quelli del lavoro, della famiglia, della salute, della cultura, dello sport e della comunicazione.
3. I progetti, così come le attività poste in essere per realizzarli, non possono perseguire scopo di lucro.
4. I progetti possono essere avviati a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e devono in ogni caso essere conclusi entro il 31 dicembre 2025.
5. Non sono finanziate singole iniziative di sensibilizzazione.

Articolo 3

Ammontare del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura dell'80% sul totale della spesa ritenuta ammissibile, in base al Piano finanziario allegato alla domanda, e nel limite massimo di euro 8.000,00.- per ciascun progetto in modo tale da non generare avanzo.
2. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni concesse sulla base di altre leggi provinciali di settore.
3. Sono ammesse a contributo le domande ritenute ammissibili, individuate tenendo conto del punteggio riportato in graduatoria, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 4

Progetti che coinvolgono Istituzioni scolastiche

1. I progetti che coinvolgono istituzioni scolastiche, comprese le scuole dell'infanzia, devono avere la validazione preventiva dall'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (di seguito IPRASE).
2. La validazione preventiva ad IPRASE costituisce requisito per l'ammissibilità al contributo e deve essere allegata in sede di presentazione della domanda.
3. IPRASE definisce, d'intesa con il Dipartimento competente in materia di istruzione, i criteri e le modalità per l'effettuazione della validazione anche avvalendosi del proprio Comitato Tecnico Scientifico.
4. La validazione è comunicata al richiedente entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta.

Articolo 5

Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo gli Enti con sede legale o operativa in provincia di Trento che, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, risultano iscritti al:
 - a. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117,
 - b. Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39.
2. E' possibile presentare un solo progetto per l'anno di riferimento. Nel caso in cui pervengano più domande di contributo da parte dello stesso Soggetto proponente è considerata valida l'ultima domanda inviata.

Articolo 6

Partenariato

1. E' possibile presentare domanda di contributo in partenariato con uno o più enti pubblici e privati con sede legale o operativa in provincia di Trento; in tali casi il Soggetto proponente agisce in qualità di capofila del progetto e assume il ruolo di referente nei confronti della Provincia autonoma di Trento, intrattenendo con quest'ultima ogni conseguente rapporto amministrativo e finanziario.
2. L'ente partner svolge una parte attiva all'interno del progetto ed il suo ruolo deve essere descritto dettagliatamente in apposite lettere di adesione, sottoscritte dal legale rappresentante ed allegate alla domanda di contributo.
3. Gli Enti che dichiarano la mera condivisione o il patrocinio al progetto, così come coloro che forniscono beni e servizi a titolo oneroso, non sono considerati partner.
4. Ai progetti in partenariato è attribuito uno specifico punteggio in sede di valutazione come indicato all'art.11, comma 2 dei presenti *Criteri*. Il punteggio premiale non è riconosciuto alla domanda di contributo priva di lettera di adesione.
5. La Lettera di adesione è valida se sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente partner con firma digitale, firma elettronica qualificata oppure, con firma autografa. Non deve essere allegata copia del documento di riconoscimento se la domanda è inviata con PEC-ID o se riporta la firma digitale o la firma elettronica qualificata (*rif. deliberazione della Giunta provinciale n. 2468/2016*).

Articolo 7

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata dal 27 gennaio 2025 al 26 febbraio 2025 mediante utilizzo della piattaforma "Stanza del cittadino", resa disponibile al catalogo provinciale dei servizi pubblici sul sito internet

istituzionale della Provincia (www.provincia.tn.it/Servizi). L'accesso all'applicazione web deve avvenire mediante identificazione con SPID, CIE, CPS/CNS. La domanda presentata prima o oltre i termini è irricevibile.

2. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la Proposta progettuale, redatta sul modello scaricabile all'indirizzo indicato al comma 1.
3. La Proposta progettuale non può superare le 4 pagine e deve essere redatta in un carattere non inferiore a 11. Non sono valutate le facciate in eccesso. La Proposta progettuale deve essere redatta valorizzando i seguenti aspetti:
 - Contesto e analisi dei bisogni;
 - Obiettivi del progetto;
 - Attività del progetto;
 - Analisi e valutazione dell'impatto del progetto.
4. In caso di partenariato alla domanda deve essere allegata, per ciascuno dei Partner coinvolti, la relativa Lettera di adesione, redatta sul modello scaricabile all'indirizzo indicato al comma 1.
5. Per i progetti che coinvolgono Istituzioni scolastiche, comprese le scuole dell'infanzia, deve essere allegata la validazione preventiva da parte di IPRASE.
6. Non è possibile presentare domanda di contributo per i progetti già avviati.
7. La modulistica è approvata con determinazione del Dirigente generale della struttura provinciale competente, di seguito Struttura.

Articolo 8

Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La Struttura si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:
 - a. richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata e su elementi della Proposta progettuale;
 - b. richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.
2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla Struttura, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. E' possibile chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento in merito ai contenuti dei presenti *Criteri* fino a sette giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande al seguente indirizzo pec agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate nella pagina dedicata del sito indicato all'art.18 comma 1.

Articolo 9

Irricevibilità ed inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, ai fini dei presenti *Criteri* sono irricevibili le domande presentate:
 - a. oltre il termine previsto all'art.7 comma 1;
 - b. secondo modalità diverse da quelle indicate all'art.7 comma 1.
2. Sono inammissibili le domande di contributo relative a:
 - a. una singola iniziativa di sensibilizzazione;
 - b. progetti annuali con attività già avviate in sede di presentazione della domanda;
 - c. progetti finanziati sulla base di altre leggi provinciali di settore;

- d. progetti che coinvolgono Istituzioni scolastiche, comprese le scuole dell'infanzia, privi della validazione preventiva da parte di IPRASE, secondo le modalità previste nell'art.4;
- e. progetti presentati da soggetti differenti da quelli indicati all'art.5, comma 1.

Articolo 10

Procedimento e nomina della Commissione

1. La Struttura, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nomina un'apposita Commissione per la valutazione dei progetti. La Commissione è composta da un presidente e da almeno due componenti ed opera a titolo gratuito. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Struttura.
2. La Struttura, valutata la ricevibilità della domanda, procede alle verifiche in ordine ai Soggetti proponenti ai sensi dell'art.5, comma 1, alla completezza ed alla regolarità della documentazione presentata e trasmette alla Commissione per la loro valutazione.
3. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 45 giorni dal provvedimento di nomina.

Articolo 11

Valutazione dei progetti annuali

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti presentati, tenendo conto della rispondenza alle finalità dei presenti *Criteri*.
2. La Commissione attribuisce ai progetti un punteggio fino a 100 punti sulla base delle specifiche di seguito indicate:

Area di valutazione	Indicatori	Valutazione	Punt i
A) CONTENUTO DEL PROGETTO	<i>A1) Contesto e analisi dei bisogni</i>	ASSENTE	0
		SCARSO	1
		SUFFICIENTE	3
		DISCRETO	5
		BUONO	7
		OTTIMO	10
	<i>A2) Obiettivi del progetto</i>	ASSENTE	0
		SCARSO	1
		SUFFICIENTE	3
		DISCRETO	5
		BUONO	7
		OTTIMO	10
	<i>A3) Attività del progetto</i>	ASSENTE	0
		SCARSO	1
		SUFFICIENTE	3
		DISCRETO	5
		BUONO	7
		OTTIMO	10
	<i>A4) Chiarezza e coerenza della Proposta progettuale.</i>	ASSENTE	0
		SCARSO	1
SUFFICIENTE		3	
DISCRETO		5	
BUONO		7	
OTTIMO		10	
B) ANALISI E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEL PROGETTO	<i>B1) Metodologia e strumenti di analisi e valutazione dell'impatto del progetto sui destinatari/beneficiari e sul territorio</i>	ASSENTE	0
		SCARSO	1
		SUFFICIENTE	3
		DISCRETO	5
		BUONO	7
		OTTIMO	10
	<i>B2) Ricadute dirette ed indirette sulla collettività e sul territorio.</i>	ASSENTE	0
		SCARSO	1
		SUFFICIENTE	3
		DISCRETO	5
		BUONO	7

		OTTIMO	10
		ASSENTE	0
	<i>B3) Ricadute dirette ed indirette sui i destinatari/beneficiari</i>	SCARSO	1
		SUFFICIENTE	3
		DISCRETO	5
		BUONO	7
		OTTIMO	10
C) PARTENARIATO	<i>C1) Partenariato: capacità di rete con altri soggetti.</i>	da 1 a 2 Partners	2
		> di 2 Partners	4
D) PREMIALITÀ	<i>D1) Soggetto proponente con marchio "Family in Trentino"</i>	SI	3
	<i>D2) Promozione giovanile (progetto rivolto principalmente a giovani)</i>	Da 0 fino a 19 anni	10
		Da 20 fino a 35 anni	6
	<i>D3) Compartecipazione del territorio (contributi/finanziamenti al progetto da parte di enti locali)</i>	Fino al 5%	2
		Superiore al 5%	4
<i>D4) Promozione dell'attività sportiva (progetto realizzato in ambito sportivo)</i>	SI	9	

3. Non si procede nella valutazione se il punteggio complessivo ottenuto in riferimento alle aree di valutazione A+B (Contenuto e Impatto del progetto) non raggiunge la soglia di 40 punti. In tal caso il progetto è definito come non valutabile.
4. Nel caso di parità di punteggio viene data preferenza ai progetti che hanno ottenuto punteggio più elevato nell'ordine rispettivamente delle voci A e B.
5. Per assicurare la diffusione della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini su tutto il territorio provinciale, compatibilmente con l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, è garantito in via prioritaria il finanziamento di un progetto per ciascun Distretto famiglia, istituito dalla legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*", o ove non presente un Distretto famiglia, Comunità e/o Territorio Val d'Adige, tenendo conto del luogo prevalente di realizzazione del progetto che deve essere indicato nella domanda di contributo e coerentemente motivato nella Proposta progettuale, pena la non applicabilità del criterio di priorità.
6. È ammesso al finanziamento il progetto che in ciascun Distretto famiglia e laddove non presente un Distretto famiglia, Comunità e/o Territorio Val d'Adige, ottiene il miglior punteggio in sede di valutazione.
7. Il territorio di realizzazione del progetto (Distretto famiglia o Comunità e/o Territorio Val d'Adige) dichiarato in sede di domanda è vincolante per la successiva realizzazione delle attività di progetto, e ci deve essere correlazione tra i destinatari diretti ed indiretti coinvolti e il territorio dichiarato, pena la non applicabilità del criterio di priorità territoriale.
8. La Commissione redige i verbali di istruttoria sui progetti esaminati e provvede a stilare la graduatoria dei progetti idonei, tenuto conto della priorità territoriale di cui al precedente comma 5, predisposta in ordine decrescente di punteggio totale raggiunto dal progetto e di ambito territoriale in cui si realizza, indicando i soggetti richiedenti idonei all'assegnazione del contributo.
9. Con l'obiettivo di favorire e promuovere progettualità sul tema delle pari opportunità rivolte ai giovani e allo sport, è riconosciuto un punteggio premiale ai progetti che si rivolgono principalmente ai giovani o che si realizzano in ambito sportivo. Il punteggio riferito all'indicatore "Promozione giovanile", è attribuito valutata la fascia di età maggiormente coinvolta nel progetto. Il possesso del marchio "Family in Trentino" attribuisce un ulteriore punteggio.

10. La Commissione redige elenco dei progetti ritenuti non valutabili, ai sensi dell'art.11, comma 3, o inammissibili ai sensi dell'art.9, comma 2.

Articolo 12

Approvazione della graduatoria

1. La Struttura approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria dei progetti ammessi a contributo, tenendo conto della priorità territoriale di cui al comma 5 dell'art.11, predisposta in ordine decrescente di punteggio e concede i contributi fino alla concorrenza delle risorse.
2. Se le risorse non sono sufficienti a coprire l'entità del contributo dell'ultimo progetto finanziabile, si può procedere al suo finanziamento parziale.
3. Con il medesimo provvedimento la Struttura approva gli elenchi delle domande irricevibili, inammissibili e dei progetti non valutabili.
4. Il procedimento amministrativo di concessione del contributo termina con il provvedimento di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi entro 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine di presentazione delle domande.
5. I progetti idonei ma non ammessi al contributo, per esaurimento delle risorse disponibili, potranno essere finanziati, scorrendo la graduatoria, in caso di stanziamento di ulteriori risorse.

Articolo 13

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese riferibili alla realizzazione del progetto con esclusione di quelle non direttamente riconducibili allo stesso o non identificate nel piano finanziario e di quelle per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive).
2. I contributi concessi sulla base dei presenti *Criteri* sono cumulabili con agevolazioni di altri enti pubblici diversi dalla Provincia. Il Piano finanziario deve riportare tutte le tipologie di entrate che concorrono alla copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di progetto. Queste devono essere indicate sia in sede di presentazione della domanda che in fase di rendicontazione, fermo restando che non è consentita la copertura delle stesse tipologie di spesa.
3. Le spese di "progettazione" e le spese di "coordinamento e/o rendicontazione" sono ammesse rispettivamente nella misura massima del 10% per ciascuna voce rispetto al totale delle spese, e le eventuali spese per ristorazione e/o rappresentanza (buffet, rinfresco, ecc.) sono ammesse nella misura massima del 5% rispetto al totale delle spese. In tutti questi casi, qualora siano indicati importi superiori, tali spese verranno ricondotte entro i limiti previsti e con conseguente riduzione della spesa ammessa e dell'eventuale contributo concesso.
4. Le spese per il personale coinvolto nel progetto saranno riconosciute solo se supportate da idonea documentazione che consenta l'identificazione della natura del rapporto di lavoro con l'Ente beneficiario, dei costi reali per unità lavorativa, dell'orario di lavoro ordinario e del tempo speso nelle attività del progetto.
5. In nessun caso sono ammesse le seguenti spese:
 - a. l'ammontare dell'I.V.A. che può essere posta in detrazione;
 - b. ogni spesa non adeguatamente motivata.
6. Le spese devono essere riferite ad attività realizzate dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e fino al 31 dicembre 2025.

Articolo 14

Strumenti di informazione, comunicazione e promozione

1. Il Soggetto beneficiario è tenuto a dare corretta informazione del finanziamento provinciale con la dicitura "con il contributo finanziario della Provincia autonoma di Trento", solo dopo formale concessione del contributo; di per sè l'ammissione al contributo non legittima all'uso dello stemma della Provincia autonoma di Trento.
2. Gli strumenti di informazione (locandine, manifesti, depliant, ecc.) utilizzati per la comunicazione, promozione, così come quelli allestiti per la realizzazione delle attività previste dal progetto devono essere improntati al rispetto della dignità della persona e non devono includere alcun contenuto discriminatorio.

Articolo 15

Modifiche in corso di realizzazione

1. Le eventuali modifiche dei contenuti progettuali e delle voci del Piano finanziario che si intendono apportare al progetto in corso di realizzazione devono essere preventivamente comunicate, unitamente alle motivazioni che le hanno rese necessarie o opportune, alla casella di posta elettronica certificata indicata all'art.18, comma 1.
2. Le modifiche sostanziali ai contenuti progettuali sono autorizzate dalla Struttura.
3. Le variazioni al Piano finanziario che hanno ad oggetto compensazioni tra le singole voci di spesa, purché rimangano inalterati i contenuti del progetto ammesso in graduatoria, devono essere preventivamente autorizzate dalla Struttura se superiori al 30% della spesa ammessa e possono consistere sia in incrementi sia in riduzioni delle singole voci di spesa, fermo restando il limite massimo del contributo concesso.
4. Le variazioni al piano finanziario che comportano una ridefinizione in *minus* della spesa ammessa nel limite del 30% comportano la rideterminazione, da parte della Struttura, del contributo concesso.
5. Le variazioni al piano finanziario che comportano una ridefinizione in *minus* della spesa ammessa superiore al 30% determinano la decadenza ai sensi dell'art.17, comma 2.
6. L'entità del contributo concesso nel caso di incremento della spesa resta invariata.

Articolo 16

Erogazione del contributo

1. Il Soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare la dichiarazione di avvio delle attività alla Struttura entro 30 giorni dalla data della determina di concessione del contributo, alla casella di posta elettronica certificata indicata all'art.18, comma 1.
2. Il Soggetto beneficiario, a seguito dell'invio della dichiarazione di avvio dell'attività può richiedere un'anticipazione pari al 50% dell'importo del contributo, avvalendosi della modulistica pubblicata nella pagina indicata all'art.18, comma 2.
3. Il progetto deve essere completato entro il 31 dicembre 2025. Non è prevista alcuna possibilità di proroga delle attività di progetto.
4. L'erogazione del contributo a saldo è disposta successivamente alla presentazione della domanda di liquidazione (secondo quanto disposto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/ Leg.) da inviare alla Struttura a conclusione del progetto e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
5. Se in sede di rendicontazione la spesa rendicontata ed effettivamente sostenuta risulta superiore alla spesa ammessa rimane invariato l'importo del contributo concesso; se risulta inferiore l'importo del contributo è rideterminato in proporzione ed in modo da non generare avanzo sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
6. Se l'importo così determinato risulta inferiore alla quota già anticipata il Soggetto beneficiario restituisce le somme già erogate in eccedenza, maggiorate dell'interesse

- semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.
7. Purché rimangano inalterati i contenuti del progetto, sono ammesse riduzioni delle diverse voci di spesa del Piano finanziario il cui valore complessivo non superi il 30% della spesa ammessa. Nel caso di riduzioni complessive superiori al 30% della spesa ammessa è prevista la decadenza dal contributo.
 8. La domanda di liquidazione del contributo è presentata alla Struttura avvalendosi della modulistica pubblicata nella pagina indicata all'art.18, comma 2.
 9. La Struttura può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti in sede di rendicontazione.
 10. I soggetti beneficiari devono porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate all'art.17 dei presenti *Criteri*.

Articolo 17

Verifiche e decadenza dal contributo

1. La Struttura effettua verifiche circa il corretto andamento di ciascun progetto finanziato.
2. La Struttura dispone inoltre la decadenza dal contributo concesso nei seguenti casi:
 - a. uso improprio del contributo concesso;
 - b. mancata realizzazione del progetto anche per cause di forza maggiore non dipendenti dal Soggetto beneficiario;
 - c. modifiche sostanziali del progetto iniziale o delle voci del Piano finanziario senza l'autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale;
 - d. riduzioni della spesa prevista dal Piano finanziario superiori al 30% della spesa ammessa;
 - e. mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dell'avvio delle attività come previsto dall'art.16, comma 1, per la realizzazione e la rendicontazione delle attività;
 - f. inosservanza dell'art. 14, comma 2;
 - g. in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del Soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti.
3. Nel caso di decadenza il Soggetto beneficiario restituisce le somme già erogate, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

Articolo 18

Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative ai presenti Criteri è possibile rivolgersi all'Ufficio Progetti trasversali integrati e pari opportunità dell'Agenzia per la Coesione Sociale: pec agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it, web www.trentinofamiglia.it.
2. I presenti Criteri, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento sono disponibili al catalogo provinciale dei servizi pubblici sul sito internet istituzionale della Provincia (www.provincia.tn.it/Servizi).